



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 22 del 12/12/2018

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHÉ LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTE LE ALTRE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI NEL PERIODO DAL 16 DICEMBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019.

IL SINDACO

Premesso che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici, sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*;

Vista l'ordinanza di servizio ex art. 37 del DPR 782/1985 emanata dal Questore di Varese in data 27/11/2018, acquisita agli atti comunali con il prot. 20380 del 27/11/2018, contenente l'invito alle autorità comunali all'emissione di appositi provvedimenti di divieto di somministrare e/o vendere qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di latta e di divieto di somministrare superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool;

Rilevato dall'esame dei fattori di rischio dei singoli "Piani di Sicurezza" (Safety), predisposti dagli organizzatori degli eventi, per la manifestazioni che si terranno in Ferno per i mercatini natalizi e altre manifestazione di fine/inizio anno, nel periodo dal 16/12/2018 al 31/01/2019, di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica, in determinate aree del paese interessate da flusso di persone in relazione allo svolgimento di questi eventi, di adottare con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono



l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco e in aree pubbliche ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano nell'area Parco e nelle altre località del paese presso le quali si svolgono gli eventi;

Rilevati i fatti di ordine pubblico in generale degli ultimi periodi, viste le diverse riunioni effettuate per la preparazione degli eventi in questione dalle quali è emersa l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare e prevenire situazioni di pericolo;

Viste le esperienze pregresse degli scorsi anni, che per tale manifestazione giungono in paese, centinaia di persone, e pertanto dover assicurare il massimo della sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza lo spettacolo e, che la situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

dal giorno 16 dicembre 2018 al giorno 31/01/2019, in occasione del mercatino natalizio e delle altre manifestazione di fine/inizio anno:

- 1) Che in tutte le aree di volta in volta oggetto dello svolgimento dei manifestazioni occasionali, sia vietata la detenzione e la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine;**
- 2) E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri;**
- 3) Che nelle zone indicate al punto 1, la somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi venga effettuata esclusivamente all'interno di bicchieri di plastica o di carta, compreso il consumo effettuato all'interno dei locali stessi.**



Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, della somma determinata in € 50,00 ai sensi dell'articolo 7 bis d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della regione Lombardia ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Varese, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Ferno, 13/12/2018

IL SINDACO

Sig. Filippo Gesualdi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

